



Roma,21 Dicembre 2021
Prot. 134/SG/OR.S.A. Ferrovie

ANSFISA

- Direttore Generale Dott. Domenico De Bartolomeo
- Direzione Generale per la sicurezza delle Ferrovie

Loro sede

OGGETTO: applicazione decreto ANSF 4/2012 – Terza parte “esercizio in condizioni di anormalità e guasti”.

Spettabile Agenzia,

in riferimento al decreto citato all’oggetto della presente e specificatamente ai precetti dettati ai punti 10.2, 10.4, 10.7, al fine di darne attuazione sono stati pattuiti accordi di settore e/o aziendali che hanno introdotto il possesso del **certificato complementare A4** per il personale in servizio a bordo dei convogli diverso dal personale di condotta.

Inoltre, con sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 15 ottobre 2021 n° 28353, è stato ribadita la necessità della presenza a bordo del treno di due agenti abilitati alla condotta.

Ciò detto, considerando in premessa che nelle Imprese di trasporto ferroviario viaggiatori e merci sono in atto normative disomogenee rispetto all’assorbimento delle cautele contenute ai punti 10.2, 10.4 e 10.7 del decreto 4/2012, non siamo a conoscenza del parere di questa Agenzia rispetto ai limiti di utilizzo del certificato A4 per le situazioni di emergenza che interessino la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Si interpella pertanto questa Istituzione al fine di dare piena attuazione a quanto da Ella stessa previsto per i casi di emergenza e ripreso recentemente dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con sentenza n° 28353.

In subordine, qualora la certificazione A4 non sia ritenuta idonea per lo spostamento di un convoglio in servizio viaggiatori o merci, si chiedono precise indicazioni rispetto a possibili certificazioni idonee allo spostamento del treno nei casi di emergenza, oltre quelle già in possesso degli agenti di condotta.

In attesa di riscontro si inviano Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Andrea Pelle

